

Decadenza dalla responsabilità genitoriale promossa nel giudizio di separazione personale e competenza del giudice ordinario

Matrimonio - Separazione giudiziale - Domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale promossa nel giudizio di separazione personale – Competenza del Giudice Ordinario – Sussistenza

Decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. – Fattispecie

Spetta al giudice investito del procedimento di separazione personale, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., pronunciare sulla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, formulata nel corso dello stesso.

Il persistente disinteresse sia morale che materiale del genitore nei confronti della figlia unitamente alla aggressione fisica e verbale perpetrata tale determinare nella minore un grave turbamento, giustificano, ex art. 330 c.c., la adozione della misura della revoca della responsabilità genitoriale.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Tribunale Ordinario di Mantova
Prima Sezione

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente Relatore

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Luigi Pagliuca Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3529/2015 promossa da:

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 706 c.p.c. depositato in data 11-9-2015 Z. O. (nata a ... -Marocco- il ..., cittadina italiana e marocchina) assumeva 1) di avere contratto in data 30-8-1999 in ... -Marocco- matrimonio con B. M. A. (nato a ... -Marocco- il ..., cittadino italiano e marocchino), matrimonio trascritto nell'anno 2007, atto n. 43, parte II, serie C e che i coniugi vivevano in Italia dal 2008; 2) che dall'unione era nata a ..., in data ..., la figlia B. M. I.; 3) che essa non lavorava in quanto portatrice di grave handicap; 4) che la convivenza nel corso del tempo era divenuta intollerabile.

Alla stregua di tali circostanze la ricorrente evidenziava che sussistevano i presupposti, previsti dall'articolo 151 c.c., affinché venisse pronunciata la separazione personale alle condizioni riportate alle pagine 4 e 5 del ricorso e riguardanti l'assegnazione a sé della casa di coniugale, l'affidamento della figlia minore a entrambi i coniugi in via condivisa con collocazione preferenziale presso di sé previa regolazione del diritto di visita del padre ed infine la determinazione a carico del marito di un assegno di mantenimento in favore proprio e della figlia oltre al contributo per le spese straordinarie occorrenti per quest'ultima.

Il resistente rimaneva contumace.

All'udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

Assunte le prove orali ed acquisite informazioni tramite il competente Servizio Sociale, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Premesso che non sussistono dubbi circa la giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge italiana in quanto entrambi i coniugi hanno ottenuto la cittadinanza italiana, va osservato che la verifica delle condizioni di intollerabilità della convivenza, che legittimano la separazione, può dirsi provata dal fallimento del tentativo di conciliazione, dalla circostanza che i coniugi vivevano in case separate prima di un anno dal deposito del ricorso, dalle conclusioni formulate nonché dal consolidamento della situazione obiettiva e giuridica conseguente ai provvedimenti adottati dal Presidente in sede di comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.

In ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore occorre rilevare che parte ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni ha chiesto che il resistente venga dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale dopo che, nel corso del giudizio, il G.I. con ordinanza del 22-6-2016, a modifica dei provvedimenti provvisori emessi dal Presidente, aveva disposto l'affido esclusivo di I. alla madre e ciò a seguito di una aggressione violenta commessa dal padre nei confronti della figlia.

In primo luogo va rilevato che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., in quanto formulata nell'ambito del già radicato giudizio di separazione personale dei coniugi (cfr. Cass. 14-9-2016 n. 18093; Cass. 12-9-2016 n. 17931; Cass. 4-1-2016 n. 432; Cass. 26-1-2015 n. 1349; Corte Cost. 10-6-2016 n. 134).

Quanto al merito va rilevato che il padre ha picchiato la figlia in più occasioni e si è reso responsabile della grave aggressione commessa il 18-4-2016 quando egli ha percosso I. volto procurandole lesioni che richiedevano l'immediato ricovero in ospedale (ove rimaneva quattro giorni) e l'ha anche minacciata di morte, episodio la cui realtà è dimostrata da quanto dichiarato dalla figlia, dalla documentazione sanitaria allegata nonché dalle dichiarazioni rese dai testi S. F. e S. O..

Non può inoltre andare sottaciuto che, dal 22-4-2016, la ricorrente e la figlia I. vivono in una casa protetta per timore di reazioni violente del padre il quale continua a mantenere il possesso della casa già adibita a residenza familiare nonostante la stessa sia stata assegnata alla madre.

Il comportamento del padre ha determinato un grave turbamento nella figlia come si desume dal verbale di audizione diretta; va aggiunto che il resistente si è sempre disinteressato della figlia sia durante il matrimonio (si veda quanto dichiarato dalla figlia al G.I.) che durante il presente procedimento come ben documentato dalla relazione predisposta dal Servizio Tutela Minori di Mantova: egli infatti non ha mai chiesto di contattare la figlia (poco interesse egli ha dimostrato nei confronti di essa pur dopo l'aggressione fisica perpetrata), non contribuisce in alcun modo al suo mantenimento e si allontana per lunghi periodi dall'Italia senza comunicare il proprio domicilio, in tal modo rifiutando il suo stesso ruolo genitoriale.

Risultano quindi integrati i presupposti previsti dall'art. 330 c.c. ricorrendo la grave e reiterata violazione dei doveri genitoriali che hanno determinato un grave pregiudizio per la figlia, privata di ogni assistenza sia sul piano affettivo che materiale dal padre e anche violentemente aggredita da costui.

Alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale consegue che essa verrà esercitata in modo esclusivo dalla madre (v. art. 317 c.c.).

Da quanto precede consegue che la casa familiare sita in ..., via ... unitamente agli arredi che la compongono, va assegnata alla ricorrente; va conseguentemente ordinato a B. M. A. di rilasciare tale immobile entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.

In ordine al regime di visita va disposto che il padre possa incontrare la figlia solo in ambito protetto secondo le modalità ritenute in concreto più tutelanti per la minore dal competente Servizio Sociale, tenuto conto della volontà di costei anche per l'età da essa raggiunta.

Quanto alla disciplina dei rapporti patrimoniali, in considerazione del fatto che la stessa ricorrente ha dato atto dell'attuale stato di disoccupazione del marito (obbligo questo che, si rammenta, grava anche sul genitore disoccupato: cfr. Cass. pen. 29-1-2013 n. 7372; Cass. pen. 20-3-2012 n. 41040; Cass. 27-12-2011 n. 28870; Cass. 9-12-1993 n. 12125), va posto a carico di costui l'obbligo di versare a Z. O. a titolo di concorso al mantenimento della figlia, (entro il giorno 10 di ogni mese) un assegno di € 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.

Vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a testa, senza necessità di previo accordo tra di essi ed a fronte della semplice esibizione al genitore obbligato del documento attestante la spesa da parte di colui che l'ha anticipata (e con l'obbligo da parte dell'altro di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni) le seguenti spese straordinarie:

a) spese mediche (comprese quelle per l'acquisto di medicinali, dentistiche, ortodontiche e oculistiche): tutte quelle non coperte dal SSN e debitamente prescritte da un medico nonché quelle per prestazioni in ambito privato urgenti e indifferibili e non erogabili in strutture pubbliche in tempi rapidi;

b) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto) alla scuola e, dopo la maturità, tasse per l'iscrizione ad università pubblica (qualora la figlia prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; spese per la mensa scolastica, per il trasporto al luogo di studio con mezzi pubblici e per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola;

c) altre spese straordinarie: spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria) e per il centro ricreativo estivo;

tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: acquisto di computer, telefono cellulare, motorino, auto; viaggi e vacanze, attività ludico-sportive; corsi di recupero e lezioni private; iscrizione a scuole o università private; corsi di specializzazione; alloggio presso la sede universitaria) saranno invece suddivise al 50% tra i genitori, solamente nel caso in cui entrambi siano d'accordo in merito all'effettuazione delle stesse; anche in questo caso la spesa, se concordata, dovrà essere rimborsata a fronte della presentazione di un documento giustificativo da parte del genitore che l'abbia anticipata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, operata la dimidiazione ex lege, come da dispositivo direttamente in favore dell'erario, atteso che la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, provvedendosi con separato decreto alla liquidazione del compenso del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) dichiara la separazione personale di Z. O. (nata a ... -Marocco- il ..., cittadina italiana e marocchina) e di B. M. A. (nato a ... -Marocco- ., cittadino italiano e marocchino), matrimonio celebrato il 30-8-1999 in ..., Marocco;

2) dichiara B. M. A. decaduto dalla responsabilità genitoriale su B. M. I. che pertanto verrà esercitata in via esclusiva dalla madre;

3) assegna la casa familiare sita in M., via unitamente agli arredi a Z. O. e ordina a B. M. A. di rilasciare tale immobile entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;

4) pone a carico di B. M. A. l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia versando a Z. O. (entro il giorno 10 di ogni mese) un assegno di € 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e il dettaglio specificati in motivazione;

5) dispone che B. M. A. possa vedere la figlia solo in ambito protetto secondo le modalità ritenute in concreto più tutelanti per la minore dal competente Servizio Sociale;

6) condanna B. M. A. a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento liquidandole in € 3.627,00 (già dimidiate ex art. 130 d. lgs. 115/2002) oltre al rimborso forfetario delle spese pari al 15% e oltre a IVA e CPA come per legge e, visto l'art. 133 del d. lgs. 115/2002, ordina il pagamento di tale importo direttamente a favore dello Stato, provvedendosi con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del difensore di Z. O. ammessa al patrocinio a spese dello stato.

Dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile di M. per le annotazioni di legge.

Mantova, 21 marzo 2017.

Il Presidente Est.

Dott. Mauro Pietro Bernardi

IL CASO.it